

Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili. Determinazione aliquote per l'anno 2003.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 6, come sostituito dall'articolo 3, comma 53, della Legge n° 662 del 23 dicembre 1996, col quale viene stabilito che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille;

Visto, inoltre, l'art. 4 comma 1 del D.L. 437/96 convertito dalla L.556/96;

Vista la Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 ("Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo") che introduce, al comma 4 dell'articolo 2, agevolazioni ai fini ICI consentendo ai Comuni a maggiore tensione abitativa, di cui all'articolo 1 del D.L. n.551 del 1988, convertito dalla Legge n. 61 del 1989, di introdurre nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote più favorevoli per quei proprietari che affittino alloggi con il cosiddetto contratto concordato, previsto dall'articolo 2 della citata legge 431, ovvero di elevare dall'1 al 2 per mille la misura massima prevista dalla normativa ai fini della determinazione delle aliquote dell'ICI, con riferimento dei soli immobili per i quali non risultano registrati contratti di locazione da almeno due anni;

Ritenuto di avvalersi della facoltà di cui sopra, in considerazione che nella città di Livorno permangono condizioni di emergenza abitativa per cui si tende, con le disposizioni del presente provvedimento, da una parte a disincentivare la proprietà di immobili tenuti sfitti, con l'applicazione di una aliquota superiore al limite massimo stabilito dalla normativa vigente, in deroga all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 504/92, dall'altra ad incoraggiare la conclusione di affitti attraverso il cosiddetto contratto concordato, prevedendo per questi ultimi l'applicazione di un'aliquota agevolata;

Visti i commi 48 e 51 dell'articolo 3 della citata Legge n° 662/96 relativi alla rivalutazione del 5 per cento delle vigenti rendite catastali e del 25 per cento dei redditi dominicali;

Visto l'articolo 3, comma 56 della citata Legge 662/96, secondo il quale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente può essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata;

Vista la propria decisione n. 43 del 18.02.2003 dove si esprime un orientamento favorevole alla razionalizzazione e semplificazione delle aliquote ICI agevolate;

Ritenuto, per i motivi esposti , che per l'anno 2003 sia necessario ed opportuno stabilire le seguenti aliquote ICI:

a) aliquota ordinaria del 6,4 per mille

b) aliquota ridotta del 5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi residenti;

c) aliquota del 9 per mille, in deroga all'aliquota massima, per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione nel periodo 1/12/2001 – 30/11/2003; sono escluse: le abitazioni date in comodato, l'abitazione principale dei soggetti passivi cittadini italiani residenti all'estero e l'abitazione posseduta da persone fisiche, tenuta a disposizione per uso stagionale o discontinuo, nel limite di un'unica unità immobiliare;

d) aliquota agevolata del 2 per mille a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari ad uso abitativo che siano state concesse in locazione con contratto tipo concordato a titolo di abitazione principale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431/98, relativa alla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo;

Visto l'articolo 27, comma 8, della L. 28.12.2001 n.448 (legge finanziaria 2002), che dispone di approvare le aliquote d'imposta contestualmente alla data di approvazione del bilancio;

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo ;

Visto il Decreto del Ministero Dell'Interno 19 dicembre 2002, il quale differisce al 31 marzo 2003 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2003 degli enti locali;

Visto l'art. 162 ,comma 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000 relativo al principio di unità del bilancio, secondo il quale il totale delle entrate finanzia, indistintamente, il totale delle spese salvo eccezioni di legge;

Visto l'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n° 446/1997;

Visti gli articoli 42, comma 2 (lettera f) e 48,comma 2, del D. Lgs.267/2000;

Visti i pareri previsti dall'articolo 49 D.Lgs.267/2000 allegati e facenti parte integrante del presente atto;

con votazione palese ed unanime

DELIBERA

1) di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, per l'anno 2003 le seguenti aliquote ICI:

a) aliquota ordinaria del 6,4 per mille;

b) aliquota ridotta del 5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi residenti;

c) aliquota agevolata del 2 per mille a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari ad uso abitativo che siano state concesse in locazione con contratto tipo concordato a titolo di abitazione principale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431/98, relativa alla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo;

e) d) aliquota del 9 per mille, per le unità immobiliari ad uso abitativo non locatate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione nel periodo 1/12/2001 – 30/11/2003; sono escluse: le abitazioni date in comodato, l'abitazione principale dei soggetti passivi cittadini italiani residenti all'estero e l'abitazione posseduta da persone fisiche, tenuta a disposizione per uso stagionale o discontinuo, nel limite di un'unica unità immobiliare;

2) che l'applicazione delle aliquota agevolata del 2‰ **sia subordinata ad una dichiarazione di parte da presentarsi a cura del soggetto passivo I.C.I., locatore dell'immobile, entro e non oltre il 20/12/2003, termine previsto per il pagamento della rata di saldo;**

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4) di dare atto, che l'istituzione dell'aliquota ridotta avviene nel rispetto del gettito complessivo dell'imposta, non inferiore a quello dell'anno precedente;

5) di incaricare l'Unità Org.va Tributi di provvedere alla pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n° 446/1997.